



Proposta di modifica della legge n. 468 del 1978 (e successive modificazioni e integrazioni)

Gruppo di lavoro
Riforma della disciplina legislativa e regolamentare
delle procedure di bilancio e degli strumenti della
manovra finanziaria pluriennale e annuale
(Coord.: FRANCO BASSANINI e GIORGIO MACCIOTTA)
Ver. 6 – 16 gennaio 2008

Articolo 1

Coordinamento interistituzionale

1. Prima del Titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente titolo

Titolo 0I

Coordinamento interistituzionale

Capo I

Armonizzazione dei bilanci pubblici

Art 01

Ambito di applicazione

- 1.- Le regole di armonizzazione dei bilanci pubblici si applicano agli enti pubblici ed agli altri organismi previsti dai successivi articoli e secondo le modalità ivi stabilite.
2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art 10 della l. cost. 2001, n. 3.

Art 02

Sistemi contabili degli enti pubblici

- 1.- Salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici non economici, e tutti gli organi di tali enti forniti di autonomia contabile, applicano, in base ai loro rispettivi ordinamenti, sistemi di contabilità pubblica conformi ai principi di cui ai successivi articoli.
- 2.- Salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici economici adeguano il loro sistema contabile e di bilancio a quanto stabilito dagli artt. 2423 ss del cod. civ.

Art 03

Contabilità pubblica

- 1.- I sistemi di contabilità pubblica sono retti dal principio che le spese possono essere effettuate soltanto a condizione che siano consentite, e nella misura in cui siano consentite, dal bilancio preventivo approvato dall'organo di vertice dell'ente.
- 2.- I vari ordinamenti contabili adeguano tale principio alle caratteristiche ed alle specifiche missioni degli enti pubblici a cui si riferiscono e stabiliscono il tipo di spese sottratte alla funzione autorizzatoria del bilancio. La relativa disciplina deve in ogni caso conformarsi alle disposizioni dei successivi articoli.
- 3.- Nei confronti delle Regioni e degli EE.LL, le disposizioni del presente titolo costituiscono principi fondamentali relativi alle materie dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art 117, comma 3, della Cost.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nella materia del coordinamento informativo di cui all'art 117, c. 2, lett. r), della Cost., per assicurare la trasparenza, significatività e comparabilità delle scelte di bilancio dei vari enti. A tal fine saranno determinati i criteri di riclassificazione dei fatti gestionali da utilizzare in sede di registrazione delle entrate e delle spese.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'art 8 del d.lgs. 1997 n. 281, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni; in caso di parere contrario il Governo propone la regolazione della materia con apposito disegno di legge

Art 04

Bilanci di contabilità pubblica

1.- Gli enti ed organismi sottoposti al regime della contabilità pubblica sono tenuti ad adottare, in base al loro ordinamento contabile:

- a) Bilancio di previsione economica annuale e pluriennale e relativo Rendiconto annuale d'esercizio;
- b) bilanci finanziari di competenza, oppure di cassa, oppure sia di competenza che di cassa; i bilanci di competenza sono sia annuali che pluriennali, quelli di cassa soltanto annuali.

2.- I Bilanci di previsione economica sono disciplinati in conformità ai principi di cui al successivo articolo 05.

3.- I Bilanci finanziari di competenza e di cassa sono disciplinati in conformità ai principi di cui al successivo articolo 06

4.- I bilanci si uniformano ai principi dell'unità, coerenza, annualità, universalità, veridicità, integrità, attendibilità, trasparenza e pubblicità; assicurano la comparabilità dei valori espressi a preventivo con quelli del rendiconto; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio degli enti e dei loro organismi.

5.- Salvo siano stabilite altre modalità di dimostrazione, la classificazione in bilancio delle entrate e spese deve consentire la formazione dei saldi per i quali le regole di coordinamento della finanza pubblica pongono vincoli quantitativi e deve comunque assicurare il riscontro del rispetto di eventuali limitazioni circa l'ammontare di determinate entrate o spese. Il quadro generale riassuntivo di bilancio riporta l'entità di tali saldi, nonché delle entrate e spese sottoposte a eventuali limitazioni. Le previsioni del bilancio approvato dall'organo di vertice dell'ente sono riclassificate in base ai criteri armonizzati di cui ai comma 2 e 3 del successivo art 012 e sono oggetto di separata esposizione.

6.- I preventivi ed i bilanci pluriennali sono scorrevoli per aggiornamento e prendono in considerazione un periodo di tempo la cui durata, non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, è stabilita dall'ordinamento contabile dell'ente.

7.- Il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica che contiene la spiegazione delle scelte effettuate e la rappresentazione previsionale del patrimonio. Il bilancio è predisposto in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria di cui al successivo articolo 014, come approvato dal Parlamento, e deve consentire una lettura per missioni e per programmi.

Articolo 05

Bilancio annuale e pluriennale di previsione economica

1.- Il Bilancio di previsione economica autorizza la gestione e segue il principio dell'equilibrio economico.

2. – Il Bilancio di previsione è composto dal Conto economico, Conto degli Investimenti e Nota integrativa.

3. – Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i criteri di redazione dei prospetti di cui al precedente comma 2, attendendosi ai seguenti principi:

- a) rispetto dei postulati di bilancio e delle caratteristiche qualitative indicate dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS), in coerenza con i principi contabili pubblici di cui al precedente articolo 04;
- b) il Conto degli Investimenti espone il programma degli investimenti che si intende realizzare e dimostra il rispetto dei limiti di indebitamento ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) la Nota integrativa dimostra la corretta costruzione delle ipotesi sottostanti i valori di previsione.

Articolo 06

Bilanci finanziari di competenza e di cassa

1. - I bilanci di competenza indicano le entrate che si prevede di accertare e le spese che si

consente di impegnare. Il bilancio di cassa indica le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si consente di pagare. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse; parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza riduzione delle entrate correlate. La legittimità degli atti di gestione dei bilanci finanziari è subordinata alla verifica della loro compatibilità con i preventivi economici.

2.- Gli impegni di spesa sono presi a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e determinano l'entità della medesima, individuano il soggetto creditore ed indicano la ragione del debito. Gli impegni imputano la spesa all'esercizio o agli esercizi in cui si prevede che l'obbligazione venga a scadenza; essi imputano, altresì, la spesa all'esercizio o agli esercizi su cui si prevede che graverà, secondo i principi e le regole contabili delle scienze aziendali, il costo relativo alla corrispondente obbligazione passiva perfezionata. Gli impegni costituiscono corrispondente vincolo sulle previsioni dei relativi bilanci.

3.- Le spese si intendono pagate a seguito dell'estinzione del mandato di pagamento da parte del tesoriere o cassiere dell'ente

4.- L'accertamento delle entrate verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. Mediante l'accertamento l'entrata viene, distintamente, imputata sia all'esercizio o agli esercizi in cui si prevede che l'obbligazione venga a scadenza sia a quelli in cui si manifesterà, secondo i principi e le regole contabili delle scienze aziendali, il ricavo relativo alla corrispondente obbligazione attiva perfezionata.

5.- Le entrate si intendono realizzate in termini di cassa a seguito della loro riscossione, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati delle somme dovute all'ente.

6.- In ogni caso, gli enti sottoposti al regime di contabilità pubblica, anche se tenuti ad adottare un bilancio di sola cassa, provvedono a registrare le obbligazioni attive e passive ed a tenerne conto nel determinare i risultati della gestione.

7.- Gli stanziamenti di spesa del bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limite all'assunzione di impegni sugli esercizi finanziari successivi. Le previsioni del bilancio pluriennale per il primo esercizio coincidono con quelle del bilancio annuale.

Art 07

Rendicontazione di contabilità pubblica

1. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il rendiconto finanziario, il rendiconto economico, il rendiconto del patrimonio e il rendiconto consolidato del gruppo pubblico di cui l'ente è capofila.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo di vertice dell'ente entro il 31 maggio dell'anno successivo, oppure entro il termine più anticipato eventualmente stabilito dall'ordinamento contabile dello specifico ente.

3. Al rendiconto è allegata una Relazione sulla efficacia dell'azione di governo. Essa è finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza. In particolare la relazione motiva gli scostamenti tra quanto previsto, in termini di obiettivi, nel bilancio di previsione annuale e nelle successive eventuali variazioni.

4. Con appositi decreti legislativi, in coerenza con le disposizioni del capo III del d.lgs. 127/1991, sono determinati i principi contabili in base ai quali procedere all'inserimento nel rendiconto consolidato delle poste di bilancio e sono stabiliti i criteri per individuare l'ambito soggettivo del consolidamento.

Articolo 08

Rendiconto economico

1. – Il Rendiconto economico è composto dal Conto economico e dalla Nota integrativa.

2. – Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i criteri di redazione dei prospetti di cui al precedente comma attendendosi ai seguenti principi:

a) rispetto dei postulati di bilancio e delle caratteristiche qualitative indicate dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS), in coerenza con i principi contabili pubblici di cui al precedente articolo 4;

b) formulazione della Nota Integrativa in maniera tale da assicurare un contenuto informativo non inferiore a quello previsto dall'articolo 2427 del Codice Civile.

Articoo 09

Rendiconto del patrimonio

1.- Il Rendiconto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili e immobili, anche immateriali; c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2.- Il Rendiconto del patrimonio evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, rispetto alla consistenza iniziale, e fornisce la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

3.- Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i criteri di rilevazione e di quantificazione dei beni appartenenti a soggetti terzi, al cui valore l'ente pubblico stesso ha contribuito, attraverso trasferimenti finanziari in conto capitale. Tale rilevazione è allegata al conto del patrimonio dell'ente finanziatore.

4.- I decreti di cui al comma precedente stabiliscono i criteri di redazione del rendiconto del patrimonio attenendosi ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS), compatibilmente alla esigenza di assicurare le rilevazioni di cui al precedente comma.

Articolo 010

Rendiconto finanziario

1. Il Rendiconto finanziario dimostra i risultati finali della gestione rispetto a quanto stabilito dallo stato di previsione finanziaria delle entrate, dallo stato di previsione finanziaria delle spese e dal quadro riassuntivo del bilancio. I relativi dati sono riclassificati in base ai criteri armonizzati di cui ai commi 3 e 4 del successivo articolo 012.

2.- Rispetto alla gestione di cassa, il Rendiconto finanziario fornisce indicazione sia della differenza tra incassi e pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio che della giacenza di cassa al termine del medesimo. Rispetto alla gestione di competenza finanziaria, il rendiconto finanziario si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

3.- Il risultato di gestione è pari alla differenza tra accertamenti ed impegni finanziari assunti nel corso dell'esercizio a cui si riferisce. Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa al termine dell'esercizio aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi alla fine dell'esercizio stesso.

Art 011

Strumenti per la continuità della gestione finanziaria

1.- Costituiscono residui attivi le somme accertate sul bilancio annuale di competenza finanziaria e non rimosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate sul bilancio annuale di competenza finanziaria e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2.- Costituiscono minori entrate le somme iscritte nel bilancio annuale di competenza e non accertate e quelle iscritte nel bilancio di cassa e non rimosse entro il termine dell'esercizio.

Costituiscono altresì minori entrate quelle accertate, ma risultanti inesigibili o insussistenti.

3.- Costituiscono economie le spese iscritte nel bilancio annuale di competenza e non impegnate e quelle iscritte nel bilancio di cassa e non pagate entro il termine dell'esercizio. Costituiscono altresì economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

4.- Sono riportate al bilancio del nuovo esercizio, ed ivi iscritte tra gli stanziamenti di competenza finanziaria, le economie relative:

- a) alle spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;
- b) alle spese di investimento finanziate con entrate da indebitamento già accertate;
- c) alle spese relative ad attività contrattuale per la quale la relativa procedura di gara sia stata già bandita prima della fine dell'esercizio e non conclusa entro tale termine.

5.- Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, le somme sono riportate nel nuovo bilancio finché non siano state impegnate. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) il riporto opera automaticamente soltanto per il primo esercizio successivo a quello in cui è stata bandita la procedura di gara

6.- La giacenza di cassa al termine dell'esercizio è riportata come prima posta delle entrate del bilancio di previsione di cassa relativo all'esercizio successivo. Il risultato di amministrazione dell'esercizio è riportato come prima posta, rispettivamente delle entrate o delle spese, del bilancio di previsione di competenza finanziaria relativo all'esercizio successivo.

Art 012

Cooperazione informativa

1.- Gli organi statali, le Regioni e gli EE.LL sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio, nonché a concordare, in sede di Conferenza unificata di cui all'art 8 del d.lgs. 1997, n. 281, le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.

2.- Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto:

- a) le modalità attraverso le quali favorire l'acquisizione delle informazioni necessarie per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 22243/96, del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al sistema dei conti nazionali e regionali della Comunità;
- b) le modalità di registrazione ed i criteri di classificazione delle entrate e spese che gli enti del comparto Pubblica amministrazione devono adottare al fine di riclassificare in maniera omogenea i dati relativi alla loro gestione finanziaria.

3.- L'esercizio della delega, di cui al comma precedente, deve consentire il consolidamento dei conti del comparto Pubblica amministrazione in modo da monitorare il rispetto del divieto di disavanzi eccessivi e dei vincoli posti dal Patto di stabilità e crescita. Con i decreti di cui al presente comma sono stabiliti i dati che devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti e sono determinate le modalità ed i termini con cui tali trasmissioni devono avvenire al fine di consentire il consolidamento dei conti del comparto Pubblica amministrazione.

4.- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'art 8 del d.lgs. 1997 n. 281, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni; in caso di parere contrario il Governo propone la regolazione della materia con apposito disegno di legge.

Capo II

Regole di coordinamento della finanza pubblica

Art 013

Unità economica della Repubblica

1.- Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, la finanza delle Regioni e degli EE.LL concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e 119 Cost.

2.- Lo Stato, le Regioni e gli EE.LL concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita e ne condividono le relative responsabilità.

3. A tal fine il Governo:

a) entro il 28 febbraio di ogni anno predispone un atto di indirizzo contenente i criteri generali per la predisposizione dei documenti di bilancio per il successivo esercizio;

b) entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale;

c) entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre presenta al Parlamento, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, articolata per livelli di Governo, e riguardante rispettivamente, le previsioni complessive per l'esercizio in corso e i risultati nel primo, secondo e terzo trimestre, con correlativo aggiornamento, ove occorra della stima annuale.

4. Gli enti di cui all'art 14 Cost, in coerenza con il DPEF come approvato dal Parlamento, adottano i loro documenti previsionali in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 014

Atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente

1. Ai fini del coordinamento di cui al precedente articolo 013, comma 3, lettera a), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, approva entro il 28 febbraio di ciascun anno, un atto di indirizzo contenente i criteri cui le singole Amministrazioni centrali dovranno attenersi nella ricognizione delle rispettive esigenze.

2. Le Amministrazioni nel formulare le proposte indicano, a partire dai consuntivi del precedente esercizio e dalle previsioni relative agli andamenti dell'esercizio in corso, le prevedibili esigenze per il finanziamento a partire dal successivo esercizio dei programmi in essere, quelle per i nuovi programmi che si prevede possano essere predisposti, le risorse disponibili a seguito della conclusione di programmi in essere.

3. Il Consiglio dei Ministri, sulla base di una relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, valuta la compatibilità delle proposte delle singole Amministrazioni in relazione sia agli impegni derivanti all'Italia dal Programma di stabilità presentato agli organismi dell'Unione europea sia ai prevedibili andamenti complessivi delle entrate e delle spese.

4. A criteri analoghi a quelli dei precedenti commi si attengono, nella predisposizione delle

rispettive previsioni, gli organi esecutivi delle altre istituzioni di cui all'articolo 114 della Costituzione.

“Art 015

Documento di programmazione economico-finanziario (DPEF)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, indica:

a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, articolate per missioni, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; sono altresì indicate le previsioni relative alle misure di entrata e di spesa di cui si ritiene opportuno prorogare l'operatività, nonché quelle necessarie a far fronte al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo; di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a) e le relative cause;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici nazionali ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

g) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici di cui al precedente comma 1, capoverso e lettera a) il Governo si avvale delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 1, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché della legge finanziaria dello Stato e delle Regioni.

4. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica, altresì, se il Governo intenda presentare il disegno di legge di cui al successivo articolo 015, nonché, specificandone il

contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al successivo *articolo 1 bis*, mettendo in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 del presente articolo.

5. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato.

6. Il Documento di programmazione economico-finanziaria fornisce indicazioni delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali delle amministrazioni pubbliche per ciascuno dei livelli di governo centrale, regionale, locale e per le gestioni previdenziali.

7. La proposta di DPEF, il Programma di stabilità di cui al precedente comma 5, le proposte di disegno di legge di cui al successivo art 015, quelle per i disegni di legge collegati di cui al successivo *articolo 1 bis*, sono trasmesse dal Governo alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro rispettivamente, entro 15 maggio, il 15 giugno e il 15 ottobre. Qualora non sia acquisito il parere favorevole per l'approvazione delle Camere è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 016

Conti di cassa

1. In attuazione del precedente articolo 013 bis, comma 3, lettera c), entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio dei diversi livelli di Governo, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai prevedibili andamenti degli interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Governo, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Ai fini delle relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.

4. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

5. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

6. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

7. A tal fine, gli enti di cui all'articolo 25 debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

8. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 7 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati

analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

9. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze disciplina, altresì, gli interventi in caso di inadempienza agli obblighi di comunicazione dei dati di cui al presente articolo.

Art 017

Legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica

1. Annualmente, con provvedimento collegato la cui approvazione è essenziale per l'attuazione dei saldi previsti dal DPEF, possono essere emanate disposizioni legislative di coordinamento dinamico della finanza pubblica, con le quali gli obiettivi indicati dal Patto di stabilità e crescita, e comunque quelli necessari al rispetto dei vincoli comunitari, sono ripartiti tra lo Stato ed i sistemi regionali delle autonomie, nonché tra i vari enti ed organismi ad autonomia funzionale afferenti allo Stato. Il disegno di legge è presentato Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno.

2.- Le disposizioni di cui al precedente comma 1 disciplinano le conseguenze del mancato rispetto dei relativi vincoli e del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi ed integrano la disciplina prevista dall'art 012, commi 2 e 3, in ordine al tipo di dati che devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, nonché le modalità ed i termini con cui tali trasmissioni devono avvenire, al fine di assicurare il monitoraggio circa il raggiungimento di tali obiettivi ed il rispetto di tali vincoli.

3.- Ciascuna Regione, con legge adottata sentito il Consiglio delle autonomie locali, provvede a ripartire tra gli EE.LL gli obiettivi ed i vincoli assegnati al proprio sistema delle autonomie dalle disposizioni di cui al precedente comma 1. Nel caso di parere negativo del Consiglio delle autonomie locali, l'approvazione della legge richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Consiglio regionale.

Art 018

Equilibrio di bilancio e ricorso all'indebitamento

1.- Nei bilanci il totale delle spese può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di realizzare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati in sede di approvazione del bilancio. Tra le entrate è compresa la presunta giacenza iniziale di cassa o il presente avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente; tra le spese è compreso il presunto disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento di ciascun tipo di ente e nell'importo massimo di quanto previsto dal bilancio.

3.- Per le Regioni, l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato, non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle loro entrate tributarie non vincolate.

4.- Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, si considerano investimenti le spese relative all'acquisto di beni che, essendo destinati ad una utilizzazione pluriennale da parte dell'amministrazione, concorrono ad incrementare il patrimonio dell'ente, nonché le spese relative a trasferimenti finanziari rivolti a consentire l'incremento del patrimonio di soggetti terzi.

5.- Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, si considerano operazioni di indebitamento l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari e le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate prive delle caratteristiche per poter essere accertate.

6.- Gli enti ricompresi nel comparto Pubblica amministrazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni di indebitamento, di cui al precedente comma, aventi un importo superiore a 100 milioni di euro che intendano effettuare. Il Ministro può indicare agli enti il momento più opportuno per l'effettuare l'operazione, dando dimostrazione di non aver anteposto operazioni di altri enti o dello Stato. Decorso dieci giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dell'economia abbia fornito alcuna indicazione, gli enti possono effettuare l'operazione nei successivi venti giorni. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce, con frequenza trimestrale, alla Conferenza unificata di cui all'art 8 del d.lgs. 1997, n. 281 i dati e le informazioni circa l'uso non discriminatorio che è stato fatto di tale potere.

7.- Gli enti assicurano che gli equilibri stabiliti dal bilancio non subiscano un peggioramento nel corso della gestione o ad opera delle variazioni di bilancio.

Art 019

Regole di copertura finanziaria

1.- Gli enti forniti di potestà legislativa sono tenuti a fornire la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza. A tal fine utilizzano le metodologie previste per lo Stato.

2.- Il bilancio pluriennale di tali enti espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite a carico di esercizi futuri.

3.- Le leggi ed i provvedimenti che comportino oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci di altri enti o organismi ricompresi nel comparto Pubblica amministrazione devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita alle risorse disponibili di tale enti ed organismi.

Art 020

Entrate con vincolo di destinazione

1.- Salvo quanto stabilito dai successivi commi, nello stato di previsione della spesa sono stanziati somme corrispondenti, per destinazione ed importo, a quelle delle entrate correlate con vincolo di destinazione.

2.- Gli enti, qualora abbiano erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essi assegnate con vincolo di destinazione, hanno la facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

3.- In relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione di risorse con vincolo di destinazione, gli enti possono attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Art 019

Misure ripristinatorie e sanzionatorie

1.- Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per gli stati di crisi o di dissesto di Regioni ed EE.LL e per stabilire adeguate misure nel caso di violazione degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 012, degli obiettivi e degli equilibri di cui agli articoli 014 e 015 e nel caso del mancato rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

2.- Relativamente alle situazioni di crisi o di dissesto di Regioni ed EE.LL, l'esercizio della delega:

- a) estende alle Regioni le disposizioni sul dissesto degli EE.LL e le modifica in conformità ai criteri direttivi di cui alle successive lettere;
- b) definisce in maniera circostanziata le caratteristiche dello stato di dissesto, stabilendo che esso ricorre allorché l'ente, senza violare le limitazioni imposte dall'ordinamento ai saldi ed alle sue decisioni finanziarie, non sia in grado di adempiere alle obbligazioni precedentemente contratte e/o di fornire i livelli essenziali delle prestazioni;
- c) definisce in maniera circostanziata le caratteristiche dello stato di crisi, stabilendo che esso ricorre allorché il conto economico o il conto consolidato del gruppo di cui l'ente è capofila abbia presentato un risultato negativo per tre esercizi consecutivi
- d) disciplina le procedure di proclamazione dello stato di crisi o di dissesto, prevedendo l'adozione di apposito DPR, previa delibera del Consiglio dei Ministri ed a seguito di proposta avanzata dall'ente interessato o dagli organi di controllo esterno;
- e) prevede lo scioglimento del Consiglio e della Giunta dell'ente e l'attribuzione ad apposito Commissario, nominato con il DPR di proclamazione dello stato di crisi o di dissesto al quale è affidato il risanamento dell'ente e, nel caso di dissesto, la liquidazione dei rapporti obbligatori, attivi e passivi, relativi alla pregressa gestione,

3.- Relativamente alla violazione degli obiettivi ed equilibri o alla mancata fornitura dei livelli essenziali delle prestazioni, l'esercizio della delega:

- a) prevede la nomina, con DPR previa delibera del Consiglio dei Ministri, di apposito Commissario ad acta per l'adozione, a spese dell'ente, dei provvedimenti necessari a ripristinare gli equilibri ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi e la fornitura dei livelli essenziali delle prestazioni;
- b) stabilisce le ipotesi in cui, per la gravità delle violazioni effettuate dall'ente, si renda necessario lo scioglimento del Consiglio e della Giunta e l'attribuzione al Commissario dell'intera gestione.

4.- Presupposto per l'adozione delle misure di cui ai commi precedenti è che le condizioni di crisi o di dissesto, la violazione degli obblighi di cooperazione, il mancato raggiungimento degli obiettivi e degli equilibri e la mancata fornitura dei livelli essenziali delle prestazioni siano accertati dalla Conferenza unificata di cui all'art 8 del d.lgs. 281/1997; in caso di mancata intesa il Governo presenta al Parlamento apposito disegno di legge.”

2. Conseguentemente sono soppressi gli articoli 3, 4 bis, 26, 28, 30, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

L'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Articolo 1 bis

Regole e strumenti per la predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria e scadenze di presentazione

- 1. La impostazione delle previsioni bilancio è ispirata al metodo della programmazione economico finanziaria. Al fine della predisposizione dei documenti relativi il Governo si attiene alle regole e alle scadenze di cui ai seguenti commi.
- 2. Costituiscono strumenti della programmazione economico finanziaria:
 - a) il Documento di programmazione economico-finanziaria che il Governo presenta al Parlamento entro il 31 maggio di ciascun anno;
 - b) il Bilancio preventivo a legislazione vigente per l'esercizio successivo che il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - c) il Bilancio di assestamento dell'esercizio in corso che il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - d) la Relazione previsionale e programmatica che il Governo presenta al Parlamento entro il 20

ottobre;

e) la legge finanziaria che il Governo presenta al Parlamento entro il 20 ottobre;

f) il rendiconto del Bilancio dell'esercizio precedente che il Governo presenta al Parlamento entro il 31 maggio di ciascun anno;

g) i disegni di legge collegati che il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno, se incidono sui saldi previsti dalla legge finanziaria, entro il 31 ottobre negli altri casi.

3. Tutti i documenti di cui al comma precedente sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, ed al CNEL ai fini di acquisirne il parere. Il parere è espresso entro 15 giorni dalla data di trasmissione

4) I regolamenti parlamentari prevedono tempi e modalità per la votazione di ciascuno dei documenti di cui al precedente comma 2, ed in particolare prevedono che non sia possibile affrontare l'esame dei disegni di legge di cui alla lettera b) prima dell'approvazione definitiva dei disegni di legge di cui alle lettere c) e f) e del disegno di legge di cui alla lettera e) sino all'approvazione definitiva del disegno di legge di cui alla lettera b).

Articolo 3

L'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Articolo 11

Legge finanziaria.

1. Entro il 20 ottobre il Governo, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare essa dispone, in separati articoli:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, articolato pro quota per livelli di Governo, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse, analiticamente indicate in apposita tabella;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento,

qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti di spesa in forma di contributo pluriennale da destinare alla realizzazione di investimenti;

h) gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, correlati al perseguimento degli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento;

i) l'importo complessivo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, a garantire la corresponsione degli incrementi delle retribuzioni al fine di adeguarle all'inflazione programmata in occasione del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed delle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

l) un fondo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, a consentire un incremento non inferiore a quello corrispondente all'inflazione programmata della spesa per assunzioni di personale, anche in applicazione del turnover, premi di produttività, acquisto di beni e servizi; la ripartizione di tale fondo è attuata dal Consiglio dei Ministri in relazione al raffronto tra gli obbiettivi di efficienza della Pubblica Amministrazione e i risultati ottenuti;

m) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

n) la quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale che non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese o per la riduzione di entrate.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al successivo articolo 11 ter, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 014, comma 1, lettera e), nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione del disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari.

Articolo 4

Il comma 1 dell'articolo 11 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli stanziamenti per i fondi speciali di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera h, sono distinti a seconda che si riferiscano ad interventi in materia di entrate, di spesa corrente, di spesa in conto capitale. Apposite tabelle espongono, analiticamente gli stanziamenti destinati a far fronte ai provvedimenti in corso di esame al momento di presentazione della legge finanziaria che abbiano ottenuto il parere favorevole di uno dei due rami del Parlamento entro il 30 settembre, e che si ritiene debbano ottenere l'approvazione definitiva, nonché le somme destinate alla copertura dei nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere presentati nel nuovo esercizio e che il Consiglio dei Ministri, dopo l'approvazione del Bilancio, provvede a ripartire

per Ministeri e per missioni. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi programmi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o nuovi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.”

Articolo 5

Nell’articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti modificazioni:

1. Nel comma 1 il primo periodo è soppresso.
2. Nel comma 2, dopo le parole “di iniziativa governativa” sono inserite le parole “o del relatore”.
3. Nel comma 2 al termine del primo periodo inserire i seguenti: “In ogni caso la relazione tecnica è condizione per l’approvazione di un emendamento. I regolamenti parlamentari regolano le modalità di acquisizione della relazione tecnica.”
4. I commi 6 bis e 6 ter sono soppressi.
5. Nel comma 7, al termine del primo periodo inserire le parole “, anche a norma dell’articolo 77 della Costituzione, ove occorra”.

Articolo 6

L’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Articolo 27

Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato

1. Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
2. Per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali di cui all’articolo 114 della Costituzione, la quantificazione dei maggiori oneri e le relative modalità di copertura sono determinate mediante intesa nella Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281.
3. Salvo che le istituzioni di cui al comma precedente concordino per un’assunzione, totale o parziale, degli oneri a loro carico la copertura è realizzata in conformità alle disposizioni di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Articolo 7

1. L’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

Articolo 31

Giacenze di tesoreria degli enti del comparto Amministrazioni pubbliche

- 1.- Gli istituti e le aziende di credito, tesoreri o cassieri degli enti **di cui all’articolo 114 della Costituzione**, assicurano che le disponibilità liquide di tali enti affluiscano presso le sezioni di tesoreria dello Stato in apposite contabilità speciali intestate ai relativi enti.
- 2.- Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare modalità uniformi di attuazione del Sistema di tesoreria unica previsto dal precedente comma. Nell’attuazione della delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri direttivi:
 - a) applicazione del regolamento (CE) n. 22243/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al

sistema dei conti nazionali e regionali della Comunità, per quanto riguarda l'individuazione degli enti da sottoporre al regime della tesoreria unica;

- b) estensione a tutti gli enti della disciplina già prevista per gli enti della tabella A) dalla legge 720/1984;
- c) introduzione di misure idonee a garantire agli enti, in relazione al loro fabbisogno, come determinato dai competenti organi istituzionali, la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti nelle relative contabilità speciali;
- d) previsione, nel caso di ritardato accreditamento nelle contabilità speciali degli enti di somme, liquide ed esigibili, dovute dallo Stato, di un tasso di interesse a carico dello Stato, in misura non inferiore al rendimento dell'ultima emissione di Buoni ordinari del Tesoro di durata annuale, effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.”

2. L'articolo 32 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è conseguentemente soppresso.